

## „LAVORO ESTIVO“ del personale che non ha “maturato” tutti i giorni di ferie

In riferimento ad una recente comunicazione dell'Intendenza scolastica tedesca relativa al personale che ha maturato un numero ridotto di giornate di congedo ordinario (ferie) vorremmo far presente quanto segue:

**L' art. 4 del testo Unico delle disposizioni contrattuali per il personale docente del 23.04.2003 prevede:**

*L'orario di lavoro del personale docente delle scuole della Provincia di Bolzano si articola in:*

- a) orario settimanale di insegnamento e*
- b) orario funzionale di insegnamento (da svolgere fino a 220 ore annue).*

- **L'orario settimanale di insegnamento** è regolato dagli articoli 5 e 6 del Testo Unico e si distribuisce sulle settimane di insegnamento previste dal calendario scolastico, quindi non d'estate, salvo situazioni particolari (come ad esempio i corsi di recupero dei debiti scolastici, per i quali esiste una specifica disposizione contrattuale).
- **L'orario funzionale di insegnamento** è programmato nel piano annuale delle attività e deliberato dal Collegio dei Docenti. All'interno dell'orario funzionale trovano spazio di norma attività di carattere collegiale, che vincolano quindi tutto il personale docente che non risulti assente per legittimo motivo. Al di là di casi straordinari, nei quali si renda necessaria la convocazione di un organo collegiale, è perfettamente normale e legittimo che le scuole non programmino attività funzionali nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a maggior ragione se si tratta di attività per singoli insegnanti (ad esempio, come vorrebbe la Provincia, per le mamme che sono state in congedo parentale o aspettativa). La pianificazione di attività non necessarie durante il periodo estivo non risulta né opportuna né consigliabile.
- Nelle comunicazioni inviate dai dirigenti all'Ufficio stipendi ed all'Intendenza scolastica viene tra l'altro espressamente esplicitato:  
„- **mancano attualmente i presupposti giuridici, che permettano ai dirigenti di impiegare il personale docente durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in attività non deliberate dal Collegio Docenti nel piano annuale delle attività**“.

### Come devono comportarsi i docenti che non abbiano maturato tutto il periodo di congedo ordinario?

Il personale interessato è innanzitutto pregato di mettersi in contatto con le sedi sindacali, per chiarire la propria posizione individuale. Secondariamente risulta opportuno presentare al termine dell'attività didattica o al momento del rientro in servizio se questo avviene in un momento successivo una specifica dichiarazione scritta da cui emerge: „...la piena disponibilità all'assolvimento di tutte le attività programmate e deliberate dalla scuola ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 del Contratto Collettivo provinciale – Testo Unico del 23.04.2003.“

In caso di precettazione da parte del dirigente scolastico tramite „ordine di servizio“, da cui emerge in maniera chiara il riferimento giuridico-contrattuale, l'insegnante è obbligato all'esecuzione dell'ordine, salva la possibilità di presentare successivo ricorso contro il provvedimento qualora risulti non fondato.